



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04

OGGETTO: SERVIZIO DI PROMOZIONE E GESTIONE TURISTICA SUL TERRITORIO COMUNALE. DIRETTIVA.

L'anno **duemilaquindici** addì **tredecim** del mese di **febbraio** alle ore **21,100** nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

		PRESENTI		ASSENTI	
1	MUNARI Mario	SINDACO	X		
2	PEYRACHE Paolo	Consigliere	X		
3	GALLIAN Alfredo Marco	Consigliere	X		
4	ROUX Davide Giuseppe	Consigliere	X		
5	BRUN Romano	Consigliere	X		
6	MARTIN Costanzo	Consigliere			X
7	DEBALINI Mirella Caterina	Consigliere	X		
8	RATTALINO Dario Valter	Consigliere	X		
9	DEFERRE Guido Mariano	Consigliere	X		
10	CISCHINO Gianni	Consigliere			X
11	VICARIO Federica Filippina	Consigliere	X		
		Totale	9		2

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Paolo Flesia Caporgno che provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a norma della Legge Regionale n° 27 del 15/5/1987 e del DPR n° 616/77 sono delegate ai Comuni i compiti e le funzioni in materia di promozione turistica, programmazione attività ricreative, incentivazione delle attività legate al tempo libero nonché recupero e riscoperta degli usi, tradizioni e consuetudini locali;
 - a norma della Legge Regionale n. 75, artt. 2 e 13 del 22/10/1996, i Comuni partecipano alla formazione dei programmi specifici, concorrono alle attività di accoglienza, di informazione e promozione turistica locale potendo costituire uffici di informazione e di accoglienza turistica;
 - il Comune di Bellino ha già in corso attività di informazioni turistiche; inoltre, dispone di un Osservatorio astronomico, attualmente gestito da Associazione, nonché di attività museali (Museo del Tempo e delle Meridiane);
 - si ritiene indispensabile svolgere le attività informazione, accoglienza turistica, museo, gestione dell'Osservatorio astronomico, in forma integrata, con lo scopo di promuovere le attività turistiche in loco; attrarre maggior numero di visitatori ed utenti interessati alle realtà locali; creare occasioni di sviluppo locale;
 - va detto che nel Comune di Bellino le attività di richiamo non mancano: Museo del tempo, Osservatorio astronomico, itinerario di mountain bike, percorso di itinerario ferrato, meridiane sul territorio comunale, pista di sci, oltre a uno scenario naturale incantevole, incorniciato dalle Alpi e da cime superiori ai 3.000 metri, e in confine con la Francia, colonie estive per ragazzi;
 - in tale contesto attrae già ora soprattutto appassionati di montagna, praticanti di sci alpinismo, scalatori, famiglie;
 - a ciò s'aggiunga il fatto che Bellino è risultato destinatario di contribuzioni importanti con fondi comunitari, che hanno consentito il recupero, unico caso in Piemonte, di ben due borgate alpine nello stesso Comune;
 - dato atto che trattasi di servizio ricompreso nell'allegato IIB del D.lgs. n. 163/2006, pertanto escluso in parte dall'applicazione del codice dei contratti; il D.Lgs. 163/2006 verrà applicato limitatamente agli articoli 65 e 68 e a quelli espressamente richiamati dalla lex specialis di gara;
- per i servizi gestiti direttamente dell'aggiudicatario, si fa riferimento alla normativa di cui all'art. 30 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che:

- attualmente la spesa media sostenuta dal Comune per la gestione delle suddette attività è la seguente:
 - o museo del tempo e delle meridiane: euro 3.700,00 annui, a fronte di incassi medi 500,00 annui;
 - o osservatorio astronomico: nessuna spesa per l'attività di gestione; spesa per consumo energia elettrica;
- Riconosciuta, comunque, sempre la necessità di procedere all'esternalizzazione del servizio in oggetto mediante affidamento a operatore economico esterno, stante la carenza di organico del Comune di Bellino e l'impossibilità, quindi di reperire al suo interno adeguate professionalità, soprattutto per quanto concerne l'Osservatorio, oltre che per la promozione turistica, attività che richiedono esperienze specifiche;

- Evidenziato, pertanto, che l'attuale sistema di affidamento andrebbe implementato come sopra indicato, in modo unitario, ed estendendo la concessione ai servizi di accoglienza e di museo, allo scopo di favorire maggiore utilizzo e minore onerosità per il Comune; si riterrebbe maggiormente opportuno un sistema di concessione, con riscossione diretta da parte del concessionario, trasferimento della relativa alea, oltre a prevedere naturalmente anche la corresponsione di un prezzo al concessionario (in considerazione della dimostrata assenza di un equilibrio economico finanziario, evidenziabile dalla rilevante differenza tra costi e ricavi attualmente in essere)
- Dato atto, sul punto, di quanto segue:
 - Concessioni di servizi in genere: applicabilità art. 30 del codice dei contratti;
 - Sulla possibilità di attribuzione di un prezzo per garantire l'equilibrio economico finanziario: *Art. 30, comma 2 d. lgs. 163 2006*:
 “Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare”;
- Nel caso in questione, ricorre indubbiamente la necessità di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario. La forte differenza tra costi e ricavi per il Comune nelle passate gestioni, induce a ritenere indispensabile la corresponsione di un prezzo; in ordine alla valutazione del medesimo, si ritiene congruo – in via sperimentale – assumere a riferimento un ammontare inferiore alla differenza predetta, secondo le valutazioni dell'organo di amministrazione;
- Pur non essendo coerenti alla fattispecie (giacché si verte di un contratto di servizio), si citano comunque gli orientamenti del Giudice contabile, favorevoli alla possibilità di corresponsione di somme al concessionario, nelle dibattute fattispecie di gestione di impianti sportivi da parte di gestore, pur nel caso di introito delle tariffe da parte del medesimo; ¹in tali pronunce ², sostanzialmente, con esemplare chiarezza, la Corte individua alcuni importanti punti fermi per orientare al meglio il percorso dell'azione amministrativa, nell'ambito di una materia che, come tutti sanno, non si presta a una facile gestione da parte dell'Ente locale. Osserva la Corte, innanzitutto, che la concessione in uso gratuito di bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile di un Ente locale, va qualificata in termini di attribuzione di un “vantaggio economico” a favore di un soggetto di diritto privato, anche se la disciplina codicistica del contratto di comodato pone a carico del comodatario le spese per l'utilizzo del bene, con la diretta conseguenza che la concessione risulta soggetta alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Inquadrate la fattispecie nell'ambito di questo binario, rileva il collegio che, in linea di principio,

¹ Corte Conti, sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 323/2009; idem, n. 725/2010; Corte Conti Emilia Romagna, I, n. 434/2010; Corte Conti Lombardia, n. 349/2011;

² Recensione di Michele Nico, “L'ENTE LOCALE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI”,
 in: <http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=477>

“non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell’Ente locale”. Tutto ciò presuppone l’assunto, beninteso, che rientra nella valutazione autonoma e discrezionale dell’Ente l’onere di evidenziare le finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto di comodato, previa necessaria verifica che l’utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l’Ente locale è deputato. È utile evocare, sul punto, una massima storica della Corte dei Conti – lontana nel tempo, ma tuttora valida – a mente della quale “le competenze generali del Comune trovano un limite nelle esigenze di carattere locale e, in particolare, la capacità di intervento sul territorio dell’Ente locale non può estendersi alle materie di competenza di altro Ente pubblico o dello Stato e, ove ciò si verifici, si realizza un documento per l’Ente stesso in quanto l’utilizzo di risorse destinate per bilancio a determinate finalità, in materia difforme dalle previsioni, impedisce il perseguimento dei fini previsti ovvero la realizzazione di economie di esercizio (C. Conti, sez. I, n. 300/1991). Una volta dunque che sia stata riscontrata, da parte dell’Ente, la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali sopra esposti, afferma la Sezione che “la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale o finanziaria è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell’Ente locale”. Per quanto riguarda poi la compatibilità o no dell’erogazione di un contributo, in siffatte circostanze, con il divieto di sponsorizzazioni sancito dall’art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il suddetto parere n. 349/2011/PAR mette in chiaro la pregiudiziale necessità di un “vaglio di natura teleologica”, attraverso il quale l’Ente locale abbia cura di identificare con chiarezza la funzione del beneficio da erogare. Secondo il giudice, infatti, “la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”. In definitiva, quindi, la contribuzione dell’Ente locale al soggetto privato deve ritenersi consentita ove risulti finalizzata al sostegno di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, mentre per converso risulta vietata a norma del suddetto art. 6, comma 19, ove l’impiego di risorse si traduca in una forma (anche indiretta) di promozione dell’immagine dell’Amministrazione. La concessione gratuita del bene comunale non si palesa come una graziosa e immotivata elargizione al concessionario, dacché nel relativo atto si evidenzia che l’obbligo di pagare un canone risulti *de plano* sostituito dall’onere a carico della società terza di effettuare molteplici prestazioni di ordinaria manutenzione; e così, anche per l’erogazione di somme al concessionario, nel caso le tariffe siano controllate, ovvero si intenda assicurare il raggiungimento di fini di particolare utilità per la comunità;

- nel caso di specie, va evidenziato come i servizi turistici costituiscono attività di primaria importanza per la comunità locale, la sua economia; del resto questo Ente, per le ridotte dimensioni demografiche, organizzative e strutturali, non ha certo la possibilità di realizzare iniziative di ambito sovra comunale o comunque di più ampia portata tali da concretare, ad esempio, la costituzione di un comprensorio turistico più vasto, con opportunità di totale auto finanziamento;
- con il presente provvedimento, pertanto, si vuol ricercare modalità gestionali che, trasferendo l’alea sul concessionario, comportino per un soggetto privato, e per ciò caratterizzato da particolare iniziativa imprenditoriale, elemento di stimolo per nuove iniziative di fruizione, attività collaterali, ecc., innescando un ciclo virtuoso che accresca il numero dei fruitori e dunque riduca i costi;
- in tale contesto, si reputa opportuno l’affidamento in concessione per un periodo almeno triennale, allo scopo di disporre di un minimo di arco temporale entro il

- il quale il concessionario possa estrinsecare la propria capacità operativa e imprenditoriale;
- si reputa opportuno espletare la procedura applicando un criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, che valorizzi la minor onerosità per l'ente unitamente alla migliore progettualità e intraprendenza possibile;

Dato atto che la concessione si svilupperebbe inoltre sui seguenti *items*:

- possibilità di partecipazione alla gara in relazione alla tipologia di attività da espletarsi anche in concessione che presumono la possibilità di svolgere attività di natura commerciale ed una organizzazione di impresa anche minimale ovvero la possibilità di gestione no profit (ditte individuali, le società costituite sotto qualsiasi forma, le cooperative, le cooperative sociali, associazioni, ecc., regolarmente costituiti in base alla normativa vigente);
- garantire un'apertura adeguata e attività di supporto da svolgersi sul territorio;
- assegnare servizi accessori oltre alla possibilità di espletare attività di natura commerciale e ulteriori servizi in concessione a titolarità dell'aggiudicatario in maniera tale da garantire economie di spesa per questo ente, garantendo la compensazione dell'importo corrisposto dei fondi messi a carico del bilancio comunale con parte dei presumibili utili di gestione dei servizi in concessione;
- garantire le seguenti principali offerte all'utenza tramite i servizi:
 - supporto e coordinamento con gli uffici comunali nella realizzazione di azioni di promozione turistica e organizzazione eventi;
 - coordinamento con istituti scolastici, altre agenzie turistiche, punti di richiamo o di aggregazione potenziali visitatori (aeroporti, poli museali);
 - Informazioni sull'offerta turistica del territorio o in generale sull'offerta turistica nell'ambito territoriale provinciale;
 - Informazioni precise e dettagliate sulle attrattive e sui servizi turistici del territorio comunale;
 - Informazioni generali sulle risorse turistiche e sull'offerta turistica dell'ambito provinciale;
 - Assistenza al turista nella ricerca di disponibilità ricettiva;
 - Assistenza al turista per l'inoltro all'autorità competente di reclami per i disservizi o suggerimenti;
 - Materiale informativo a disposizione e/o disponibile quali piantine delle località comprese nel Comune o nei Comuni limitrofi, con l'indicazione delle principali attrattive e servizi (compresa realizzazione materiale informativo);
 - distribuzione e diffusione materiale informatico (internet, porta a porta, comunicati stampa);
 - Schede di valutazione per i visitatori sul servizio richiesto, e per eventuali suggerimenti per il miglioramento dei servizi;
 - Garantire la possibilità per l'aggiudicatario di implementare servizi aggiuntivi quali:
 - Prenotazione – booking;
 - Redazione Informazioni;
 - Animazione e marketing locale;

Richiamato l'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, il quale stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio

universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
Ritenuto di emanare indirizzi operativi alla Giunta comunale per il prosieguo delle iniziative;

Richiamato il parere del Revisore dei Conti reso in data 12.02.2015;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti
resi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti

DELIBERA

- Di approvare la relazione predisposta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. n. 221/2012, che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, disponendo di affidare in concessione lo svolgimento delle attività di informazione e promozione turistica, accoglienza, gestione visitatori del museo del tempo, gestione osservatorio astronomico, mediante procedura d'evidenza pubblica;
- di pubblicare la suddetta relazione sul sito web del comune nell'area Amministrazione Trasparente, sub area Attività e procedimenti – Tipologia di procedimento, e di trasmetterla, ove dovuto, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell'art. 25 bis del D.L. 23.12.2013 n. 145, come sostituiti in legge di conversione 21.2.2014 n. 9;
- di demandare alla Giunta comunale l'adozione delle misure operative, sulla base dei principi evidenziati in premessa;
- di stabilire che, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio pubblico locale di cui trattasi, in attesa del perfezionarsi delle procedure, il Comune assicurerà la prosecuzione delle attività svolte ed il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, mediante operatore economico individuato in economia con affidamento/i diretto/i ex art. 125 d. lgs. n. 163/2006;
- di dare atto che si disporrà l'affidamento mediante concessione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, con un sistema di offerta economicamente più vantaggiosa, e con la corresponsione di prezzo ai sensi del comma 2 di tale articolo (contenuta nella differenza attualmente esistente tra costi e ricavi), per le fattispecie ivi indicate, e come specificato in premessa;
- di dare atto che l'organo esecutivo disporrà altresì per la supervisione e vigilanza sulle tariffe.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti
resi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di attivare le procedure di individuazione del concessionario.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 20 FEB, 2015 al 07 MAR, 2015 Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 20 FEB, 2015



Il Segretario Comunale

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 17 MAR, 2015 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 17 MAR, 2015



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Data _____



Il Segretario Comunale
